

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE l'art 66 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 e s.m.i. attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla conservazione, utilizzazioni ed aggiornamento degli atti catastali partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali;
- CHE il comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che "I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane..., esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27"
- CHE il comma 27 dell'art. 14 DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 le funzioni fondamentali ivi "ex novo" individuate nelle seguenti:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- CHE il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di seguito specificati:
 - a) entro il 1° Gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni;
 - b) entro il 1° Gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;
- CHE al comma 30 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che: "La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.";
- CHE l'articolo 14, comma 31-bis, del citato Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge, n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

VISTA la Legge Regione Piemonte, 28 Settembre 2012, n. 11, "Disposizioni organiche in materia di Enti Locali" che disciplina le misure di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi di competenza

comunale, in sintonia con la disciplina della legislazione statale in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali e, in particolare:

a) l'articolo 3 ai sensi del quale i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente devono svolgere le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni le ad eccezione delle funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale che possono essere gestite mediante consorzi tra comuni;

b) l'art. 5 che disciplina i contenuti obbligatori della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni;

c) l'articolo l'art 6 ai sensi del quale la Regione individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:

- o area montana;
- o area collinare;
- o area di pianura.

d) l'articolo 7 ai sensi del quale i Comuni formulano le proposte di aggregazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- o appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;
- o rispetto dei seguenti limiti demografici minimi, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:
- o area montana: tremila abitanti;
- o area collinare: tremila abitanti;
- o area di pianura: cinquemila abitanti.

DATO atto che il Comune di Postua ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna la convenzione con i Comuni di Valduggia, Breia e Guardabosone per la gestione in forma associata del Servizio di ufficio Tecnico "Pianificazione urbanistica ed edilizia"

CIO' DETTO,

VISTO l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, con il quale si dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.";

RILEVATO, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche or-

ganizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

CONSIDERATO che fra i Comuni di Valduggia, Postua, Breia e Guardabosone. è raggiunta un'intesa per lo svolgimento in forma associata della funzione contraddistinta dall'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011,

DATO ATTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni associati, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti, mutuando a tal fine lo schema predisposto dall'Anci Piemonte;

INDIVIDUATO quale ente capofila della convenzione il Comune di Valduggia;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge, di "[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni", oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

P A R E R E

Ai sensi dell'art.49,del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE

Dr.Tiziano Garavaglia

F.to Garavaglia Tiziano

Ai sensi dell'art. 49, D.lgs 267/2000 e smi, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile

Il Responsabile Servizio Finanziario
Passuto Lucietta

F.to Passuto Lucietta

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese: favorevoli n...8... contrari n.....0...astenuiti n...0.....

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Valduggia, Postua, Breia e Guardabosone la funzione Servizio Centrale di Committenza (ACRONIMO SCC), ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (Legge n. 214/2011).

2. **DI APPROVARE**, a tal fine, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni di Valduggia, Postua, Breia e Guardabosone:

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CENTRALE DI COMMITTENZA", che si compone di n.8 articoli, riportata nell'allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Valduggia ed avente durata triennale;

3. **DI INCARICARE**, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco "pro-tempore" NORIS Fausto alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto,

4. **DI DICHIARARE**, con separata votazione con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.0 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, 4° comma, del T.U.E.L.(D.L.vo. n.267 del 18/8/2000), stante l'urgenza di provvedere in merito.

===== 0 =====

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

Le Amministrazioni Comunali di
VALDUGGIA <CAPOCONVENZIONE> POSTUA, BREIA E GUARDABOSONE

L'anno duemilatredici, il giorno, del mese di, presso la Sede municipale del Comune di Coggiola, si sono personalmente costituiti:

- ◆, nato a il e residente in Valduggia, Sindaco "pro tempore" di questo Comune, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, (Codice fiscale Comune di Valduggia.....);
- ◆, nato a.....il.....e residente in Postua, Sindaco "pro tempore" di questo Comune, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, (Codice fiscale Comune di);
- ◆, nato a.....il.....e residente in Breia, Sindaco "pro tempore" di questo Comune, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, (Codice fiscale Comune di);
- ◆ Claudio ZANINETTI, nato a Guardabosone il 4 Settembre 1947 e residente in Guardabosone, Sindaco "pro tempore" di questo Comune, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, (Codice fiscale Comune di);

PREMESSO CHE:

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- L'articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni:
 - a)** organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b)** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c)** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d)** la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- e)** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f)** l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g)** progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h)** edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i)** polizia municipale e polizia amministrativa locale.

- L'articolo 14, comma 31-bis, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- L'articolo 14, comma 31-ter, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1° Gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1° Gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- L'articolo 14, comma 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;
- L'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE

Articolo 1 -

- Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo - 2

- I Comuni di Valduggia, Postua, Breia e Guardabosone intendono aderire alla presente convenzione per le funzioni di Servizio Centrale di Committenza (ACRONIMO SCC), ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011). La decorrenza e le condizioni di adesione saranno definiti negli accordi specifici e puntuali con i singoli enti, come indicato in premessa.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti. **Restano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione gli appalti di lavori, servizi e/o forniture di importo unitario inferiore a € 40.000 ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e smi.**

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espressa delega anche per questa ultima fase che potrà comprendere anche la stipula del contratto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.

L'ente aderente può delegare al SCC l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SCC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Articolo 3 -

- Il Comune di.....nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) collabora con l'ente aderente, Comune di....., alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nomina la commissione giudicatrice (*in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*);
- l) *provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva*,
- m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- n) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. Il SCC si impegna, entro gg. ___ dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.
2. Completata la procedura di aggiudicazione, il SCC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
3. Il SCC effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 4 -

- Il Servizio presso la sede del Comune di.....<Capoconvenzione> ha come Responsabile il Responsabile dell'Unità Operativa preposta per competenza e può comporsi, oltre che del personale dell'ente in particolare dell'intera area tecnica, quale coordinamento tecnico, di esperti in materie ambientali, di esperti in materia urbanistica ed esperti contabili appartenenti ai comuni aderenti secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta il Capoconvenzione assumerà con i comuni che si avvarranno del servizio. Tali accordi potranno prevedere in capo al Comune di..... anche le fasi successive alla fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Articolo 5 -

- La gestione del Servizio per ogni singolo Comune è subordinata allo studio di fattibilità che il Capoconvenzione appronterà sulla base del carico di lavoro attribuite e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla gestione del servizio stesso.

Articolo 6 -

- Il Capoconvenzione si impegna a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati. L'eventuale finanziamento da parte della Regione Piemonte potrà essere utilizzato dal Capoconvenzione per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni facenti parte della Convenzione.

Articolo 7 -

- Entro il 30 Aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Comune di.....o altri Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

Articolo 8 -

- La presente convezione ha durata per il seguente periodo: dalla data delle stipula sino al e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; il Comune aderente ha facoltà di recedere